SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

19° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1973

Presidenza del Presidente POZZAR

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta.

« Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio » **(1310)** (*Testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sgarbi Bompani Luciana ed altri; Magnani Noya Maria ed altri; Anselmi Tina ed altri; Cariglia ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « Disciplina del lavoro a domicilio » **(1300)** (*D'iniziativa dei senatori De Marzi ed altri*);

approvazione del disegno di legge n. 1310, con assorbimento del disegno di legge n. 1300:

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 290, 292, 294 e *passim*
BERTOLDI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale* 297, 304, 306
BONAZZI 301, 312
de' COCCI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 291, 292, 294
DE MARZI . . . . . *Pag.* 307
DERIU . . . . . 296, 301, 304 e *passim*
DE SANCTIS . . . . . 293, 296, 298 e *passim*
FARABEGOLI . . . . . 291, 293, 295 e *passim*
FERMARIELLO 292, 296
FERRALASCO 296, 301, 313
GAROLI 301, 310
GIULIANO 303
OLIVA . . . . . 292, 295, 298 e *passim*
PACINI, *relatore alla Commissione* . . 294, 297
RUSSO Arcangelo 298, 301
TORELLI 297, 301
VARALDO 300

Discussione e rinvio:

« Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici » **(1306)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 314, 315
MANENTE COMUNALE, *relatore alla commissione* 314

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

M A N E N T E C O M U N A L E, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

« Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio » (1310) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sgarbi Bompani Luciana ed altri; Magnani Noya ed altri; Anselmi Tina ed altri; Cariglia ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Disciplina del lavoro a domicilio » (1300), d'iniziativa dei senatori De Marzi ed altri;

approvazione del disegno di legge n. 1310, con assorbimento del disegno di legge numero 1300

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio », il cui testo risulta dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Sgarbi Bompani Luciana, Di Giulio, Fabbri Senori Adriana, Gramegna, Pochetti, Furia, Di Puccio, Zoppetti, Baccalini, Noberasco, Aldrovandi, Garbi, Miceli, Biamonte; Magnani Noya Maria, Giovanardi, Vineis, Zaffanella, Della Briotta, Concas, Caldoro, Ferri Mario; Anselmi Tina, Mancini Vincenzo, Martini Maria Eletta, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Bianchi Fortunato, Zaccagnini, Salizzoni, Borra, Giordano, Morini, Fioret, Aliverti, Salvi, Beccaria, Miotti Carli Amalia, Rosati, Erminero, Nucci, Pisicchio, Boffardi Ines, Pezzati, Armato, Storchi; Cariglia, Reggiani, Magliano, Russo Quirino, Di Giesi, Cetrullo, Pandolfo, Poli, Ippolito, Rizzi, Ciampaglia, Ceccherini, Ligori, Belluscio, approvato dalla Camera dei deputati, e: « Disciplina del lavoro a domicilio », d'iniziativa dei senatori De Marzi, De Vito, Tambroni Armaroli, Agrimi e Farabegoli.

Nella riunione del 29 novembre era stata dichiarata chiusa la discussione generale.

Passiamo quindi all'esame degli ordini del giorno, già illustrati nel corso del dibattito.

Il senatore Farabegoli ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione lavoro, emigrazione e previdenza sociale,

premessa la necessità di definire con la massima precisione possibile il concetto di lavoratore subordinato a domicilio onde evitare che l'attività delle commissioni si esplichi con una troppo ampia discrezionalità a danno delle attività artigiane;

considerato che la subordinazione quale risulta dal primo comma dell'articolo 1, anche se appare uno degli elementi necessari per definire il lavoratore a domicilio, non risulta sufficiente per distinguere quest'ultimo dall'impresa familiare che, operando con caratteristiche di complementarietà con l'industria, è tenuta anch'essa ad osservare le direttive di lavorazione impartite dal committente;

rilevato che lavoratore a domicilio deve essere considerato chi mette a disposizione del datore di lavoro prevalentemente delle energie lavorative, anche se per esplicare dette energie si avvale di una macchina e/o di attrezzature semplici,

impegna il Governo:

ad emanare direttive intese ad escludere dal lavoro subordinato a domicilio quelle entità singole o familiari che, presentando attrezzature non semplici e una capacità di produttività preminenti nei confronti della prestazione lavorativa, si configurino quali imprese artigiane che lavorano per conto terzi;

ad escludere che le commissioni provinciali per il lavoro a domicilio, possano disporre d'imperio e d'ufficio l'iscrizione di un cittadino nel registro professionale dei lavoratori a domicilio.

I senatori Giovanetti, Vignolo, Bianchi, Colombi, Garoli, Fermariello, Ziccardi e Bonazzi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione lavoro, emigrazione e previdenza sociale,

constatato l'impegno unitario delle forze politiche democratiche in sede di approvazione del disegno di legge recante « Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio », le cui disposizioni, accogliendo le giuste richieste dei lavoratori dipendenti, sanciscono la fine di un abnorme rapporto di lavoro sul quale si è anche fondata la espansione distorta di alcuni settori produttivi;

rilevato che le nuove norme sul lavoro a domicilio rendono indilazionabile una nuova regolamentazione dell'artigianato;

sottolineata l'esigenza di una sollecita e sostanziale revisione della legge 25 luglio 1956, n. 860, riguardante « Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane »,

impegna il Governo ad adottare misure urgenti di natura creditizia, previdenziale, fiscale, tariffaria e anche regolamentari per favorire lo sviluppo dell'artigianato e della piccola e media industria.

I senatori Pacini, Ferralasco, Russo Arcangelo, Giuliano, Torelli, Corretto, Segreto e Manente Comunale hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione lavoro, emigrazione e previdenza sociale,

constatato che con l'approvazione del disegno di legge n. 1310 si intende tutelare il lavoratore a domicilio in campo retributivo, previdenziale e assistenziale;

considerato che nella realtà attuale esistono elementi di indeterminatezza tra il settore artigiano e quello specifico del lavoro a domicilio;

considerato altresì che la discussione del provvedimento citato ha permesso di rilevare le carenze esistenti nella legge n. 860 del 1956 e nella sua applicazione, nonchè le gravi difficoltà in cui versa il settore artigiano,

invita il Governo, ed in particolare il Ministero del lavoro ad emanare precise disposizioni atte a vigilare sulla corretta applicazione della legge recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio secondo la volontà del Parlamento, che è quella di tutelare il lavoratore a domicilio senza ledere i legittimi interessi del settore dell'artigianato.

In particolare la Commissione ritiene che il Ministero del lavoro debba raccomandare alle commissioni comunali, provinciali e regionali previste nella legge l'utilità di sentire il lavoratore inadempiente o ritenuto tale ai fini dell'iscrizione nel registro dei lavoratori a domicilio.

Per quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2, si deve intendere che il limite stabilito è posto unicamente come divieto di assegnare lavoro a domicilio oltre la misura normalmente affidata dal committente, e ciò al fine di evitare che la norma, intesa ad impedire che la ristrutturazione dell'azienda sia addotta come artificioso motivo, possa invece determinare la disoccupazione per un anno dei lavoratori a domicilio interessati;

a presentare al più presto un disegno di legge che riveda la superata legge 860 del 1956, alla luce delle nuove esigenze del settore artigiano e a prendere provvedimenti urgenti, anche in via amministrativa, in campo fiscale, previdenziale e del credito a favore di detto settore;

a presentare dopo sei mesi dall'entrata in vigore dell'attuale legge una relazione circa la situazione venutasi a creare per effetto della sua applicazione.

d e' C O C C I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore Farabengoli, il Governo dichiara di poterlo accettare solo nello spirito e laddove non contrasti con le deliberazioni che la Commissione assumerà riguardo ai provvedimenti in discussione.

F A R A B E G O L I . Mi dichiaro soddisfatto.

P R E S I D E N T E . Chiedo ai firmatari del secondo ordine del giorno se non intendono ritirarlo ed aderire a quello presentato dal relatore e da altri.

F E R M A R I E L L O . Potremmo essere favorevoli a questa proposta purchè venga precisato il tempo in cui il Ministero emanerà le disposizioni per vigilare sull'applicazione della legge.

d e' C O C C I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Potremmo allora aggiungere, dopo la parola « emanare » le altre « con la necessaria tempestività ».

F E R M A R I E L L O . Il Gruppo comunista si dichiara allora favorevole a ritirare il proprio ordine del giorno e dà la propria adesione, e lo sottoscrive, all'ordine del giorno presentato dal relatore.

O L I V A . Nell'ordine del giorno non si trova alcun riferimento al ruolo delle Regioni e alle loro competenze costituzionali per quanto riguarda la materia confinante con il lavoro a domicilio, cioè quella dell'artigianato. Occorrerebbe quindi un richiamo al rispetto delle norme, secondo le quali la materia dell'artigianato è affidata alle Regioni.

P R E S I D E N T E . Vorrei osservare che l'ordine del giorno tratta di problemi relativi al lavoro a domicilio, anche se sullo sfondo del dibattito sono emersi, negli interventi di tutti, i problemi dell'artigianato. Se l'ordine del giorno riguardasse specificamente i problemi dell'artigianato, sarebbe stato doveroso più di un semplice accenno alle Regioni; nel documento, invece, si chiede la presentazione di un disegno di legge che riveda la superata legge n. 860 del 1956, senza ulteriormente entrare nel merito, per cui il richiamo alle Regioni potrebbe non essere necessario e fors'anche pleonastico.

O L I V A . Non è pleonastico, se mi consentite. Inoltre, secondo l'ordine del giorno, l'invito a presentare il disegno di legge sull'artigianato è rivolto al Governo — e fin qui sta bene — ma poi è rivolto in particolare al Ministero del lavoro, il quale non mi pare possa così direttamente esser chiamato in causa, perchè l'artigianato, almeno fino a questo momento, rientra nell'assetto istituzionale del Ministero dell'industria. Quando si dice che si invita il Governo, direi che è sufficiente, sicchè si potrebbe rinunciare alla specificazione del particolare invito al Ministero del lavoro. Nel Governo ciascun Ministro fa la sua parte, ma sarà sempre il Governo nel suo complesso che dovrà presentare un eventuale disegno di legge sull'artigianato. Se poi volessimo per forza specificare dovremmo dire che si invita in particolare il Ministero dell'industria a presentare il progetto, ma allora andremmo fuori campo.

P R E S I D E N T E . L'osservazione è più che giusta. Io direi allora di modificare l'ordine del giorno stabilendo, come primo punto, che si inviti il Governo a presentare il disegno di legge sull'artigianato e, successivamente, che si inviti il Ministero del lavoro in particolare a prendere le altre iniziative, le quali rientrano nella sua competenza diretta. E mi sembra anche che, mettendo al primo punto dell'ordine del giorno, l'invito a presentare un disegno di legge riguardante l'artigianato, non possiamo sfuggire alla problematica delle competenze in materia. Pertanto, conformemente al rilievo del senatore Oliva direi di inserire la frase: « Nel rispetto delle competenze costituzionali delle Regioni ». Quindi se i presentatori non hanno obiezioni da fare, l'ordine del giorno potrebbe essere così formulato:

La Commissione lavoro, emigrazione e previdenza sociale,

constatato che con l'approvazione del disegno di legge n. 1310 si intende tutelare il lavoratore a domicilo in campo retributivo, previdenziale ed assistenziale;

considerato che nella realtà attuale esistono elementi di indeterminatezza tra il set-

tore artigiano e quello specifico del lavoro a domicilio;

considerato altresì che la discussione del provvedimento citato ha permesso di rilevare le carenze esistenti nella legge n. 860 del 1956, e nella sua applicazione, nonchè le gravi difficoltà in cui versa il settore artigiano,

invita il Governo a presentare al più presto, nel rispetto delle competenze costituzionali delle Regioni, un disegno di legge che riveda la superata legge n. 860 del 1956, alla luce delle nuove esigenze del settore artigiano, e a prendere provvedimenti urgenti, anche in via amministrativa, in campo fiscale, previdenziale e del credito a favore di detto settore;

ed invita in particolare il Ministero del lavoro:

ad emanare con la necessaria tempestività precise disposizioni atte a vigilare sulla corretta applicazione della legge recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio secondo la volontà del Parlamento, che è quella di tutelare il lavoratore a domicilio senza ledere i legittimi interessi del settore dell'artigianato.

In particolare la Commissione ritiene che il Ministero del lavoro debba raccomandare alle commissioni comunali, provinciali e regionali previste nella legge l'utilità di sentire il lavoratore inadempiente o ritenuto tale ai fini dell'iscrizione nel registro dei lavoratori a domicilio.

Per quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2, si deve intendere che il limite stabilito è posto unicamente come divieto di assegnare lavoro a domicilio oltre la misura normalmente affidata dal committente, e ciò al fine di evitare che la norma, intesa ad impedire che la ristrutturazione dell'azienda sia addotta come artificioso motivo, possa invece determinare la disoccupazione per un anno dei lavoratori a domicilio interessati;

a presentare dopo sei mesi dall'entrata in vigore dell'attuale legge una relazione circa la situazione venutasi a creare per effetto della sua applicazione.

D E S A N C T I S . Voglio augurarmi che nessuno dei colleghi ritenga ancora di ricordarci che il disegno di legge n. 1310 va votato così com'è. È ben strano, infatti, che dopo aver detto certe cose e aver difeso certi princìpi contenuti nel provvedimento si presentino poi ordini del giorno che diventano in sostanza dei documenti volti ad avvalorare interpretazioni particolari della legge, quando, inoltre, non sembra che, da parte della maggioranza (o da parte di essa) o da parte di chi aveva sollevato delle obiezioni si voglia fare una battaglia degli emendamenti. Sono perfettamente d'accordo sul fatto che il Ministero del lavoro raccomandi di sentire il lavoratore ai fini della iscrizione nell'apposito registro. Ma, che significa dire ciò in un ordine del giorno? Questo è un problema che vi pongo. L'ordine del giorno può bensì sottolineare che nella Commissione ci si è resi unanimemente conto che questa legge importantissima per il settore del lavoro a domicilio lascia inalterato e senza un'adeguata normativa il settore dell'artigianato. Significare questa nostra preoccupazione al Governo è senz'altro nostro dovere, e su ciò siamo perfettamente d'accordo, ma entrare nei dettagli di certi problemi non vi sembra faccia cadere in contraddizione chi ha detto che certi aspetti tecnici non potevano essere presi in considerazione?

Le motivazioni di certe decisioni, che poi risultano dai lavori preparatori (che successivamente servono per interpretare la volontà del legislatore), non possono, a mio avviso, rischiare di essere contraddette dalla formulazione di ordini del giorno. In particolare, mascherare sotto la forma di raccomandazione princìpi che potrebbero piuttosto essere tradotti in emendamenti, in modificazioni al disegno di legge, non mi sembra serio.

Ecco perchè, a mio parere, l'ordine del giorno avrebbe dovuto essere redatto in termini più generali di quanto non sia stato fatto.

F A R A B E G O L I . Nell'ordine del giorno s'invita il Governo « a presentare al

più presto un disegno di legge che riveda la superata legge n. 860 del 1956, alla luce delle nuove esigenze del settore artigiano e a prendere provvedimenti urgenti, anche in via amministrativa, in campo fiscale, previdenziale e del credito a favore di detto settore ».

Chiedo ai firmatari del documento se è possibile tenere anche conto dell'allargamento del numero dei dipendenti nelle aziende artigiane.

P R E S I D E N T E. Senatore Farabegoli, non possiamo entrare nel merito di una futura, nuova disciplina dell'artigianato. Possiamo a questo punto sentire il parere del relatore e del rappresentante del Governo. Siamo d'accordo che il testo dell'ordine del giorno è quello di cui ho poco fa dato lettura.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Non posso che esprimere parere favorevole all'ordine del giorno, di cui sono il primo firmatario.

d e' C O C C I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole al documento. Può essere utile, tuttavia, una breve considerazione. È chiaro che noi non abbiamo nulla contro il benemerito settore dell'artigianato, per il quale auspichiamo, anzi, le più ampie ed organiche provvidenze. Allo stato attuale è però di competenza del Ministero dell'industria (e delle Regioni) emanare opportune disposizioni e, logicamente, tutte le forze politiche e sindacali vicine all'artigianato potranno adoperarsi perchè ciò avvenga.

Per quanto riguarda le considerazioni fatte soprattutto dal senatore De Sanctis, vorrei osservare che abbiamo ripetuto spesso che, data la delicatezza e la complessità della materia, il provvedimento ha un carattere molto sperimentale: non è facile, quindi, prevedere cosa potrà accadere.

Non dimentichiamo le cifre più volte enunciate: circa trentamila lavoranti a domicilio figuranti ufficialmente, contro una realtà di circa un milione e mezzo; la maggior parte di questi lavoratori è cioè fuori da ogni disciplina. Ripeto allora che dovremo vedere quali saranno i risultati dell'applicazione del provvedimento ed è chiaro che nei nostri intendimenti desideriamo che essi siano giusti e rispondenti alle esigenze.

Devo poi rilevare che, fermo restando che gli atti parlamentari hanno un valore limitato, ai fini dell'interpretazione di una legge, nell'ordine del giorno ci sono inviti rivolti al potere esecutivo, il quale, accettandoli, potrà emanare un regolamento, delle circolari, per vigilare sull'applicazone della legge; comunque dovrà, attraverso suoi rappresentanti, presiedere le commissioni di ogni grado. Sono pertanto dell'avviso che il potere esecutivo abbia un suo spazio per dare esecuzione a determinate norme, e per vigilare affinchè la legge sia applicata senza distorsioni, in danno, particolarmente, degli artigiani.

Gli ordini del giorno, quindi, servono a qualcosa e il Governo accoglie l'ordine del giorno presentato dal senatore Pacini ed altri, nel testo letto dal Presidente.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Pacini, Ferralasco, Giuliano ed altri, nella formulazione di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame degli articoli. Se non si fanno osservazioni propongo di assumere, come testo base, il disegno di legge n. 1310.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura degli articoli:

Art. 1.

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di

apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.

La subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2094 del codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.

Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

O L I V A . Già in sede di discussione generale ho espresso dei giudizi anche sul contenuto di alcuni articoli fra cui, appunto, l'articolo 1. Non sono stati presentati emendamenti e, quindi, quello che mi accingo a dire vale anche come dichiarazione di voto.

Non mi sembra soddisfacente la definizione giuridica contenuta nell'articolo e credo di aver già illustrato le ragioni per le quali ritengo che tale definizione sia unilaterale e pregiudizievole, tenuto conto di quel conflitto di fondo che il provvedimento ha fatto sorgere fra l'ambiente artigiano e dei lavoratori a domicilio. Anche se l'espressione lavoratore « a domicilio » è ormai consolidata nell'uso, il consacrare all'articolo 1 che si ha questo tipo di lavoro quando l'attività è svolta nel « domicilio » del lavoratore, mi pare un vero e proprio svarione giuridico, dal momento che il vocabolo « domicilio » significa qualcosa di diverso dalla residenza o dall'abitazione. A mio parere tale parola avrebbe dovuto essere sostituita con un'altra quale, appunto, « abitazione » o altro termine.

Quello che soprattutto offende l'ordinamento giuridico, ai cui princìpi noi siamo in qualche modo vincolati come legislatori, al fine di non introdurre discrepanze all'interno di un sistema che deve essere armonico anche agli effetti di una corretta interpretazione, è la stranezza della prevista deroga a quanto stabilito dall'articolo 2094 del codice civile. Ritengo che di deroga non era necessario parlare per il fatto che, siccome il codice civile è una legge come tutte le altre, è inutile affermare che si vuol derogare ad una normativa che, con evidenza, viene contraddetta. Comunque, se deroga doveva esserci, avrebbe dovuto essere semmai riferita all'articolo 2083 del codice civile, che stabilisce che le piccole imprese sono quelle in cui prevale il lavoro della famiglia, e che si riferisce anche agli artigiani.

Nel disegno di legge al nostro esame, viceversa, si stabilisce che quando nel lavoro prestato a domicilio vi sia la concorrenza dell'aiuto dei familiari e dei conviventi a carico, si configura il lavoratore a domicilio, mentre si riserva alla figura dell'artigiano il lavoro di una famiglia che si avvalga anche di manodopera salariata o di apprendisti.

E questa deroga sottintesa, che è evidentemente contrastante con i nostri princìpi giuridici e sociali, in quanto si definisce il lavoratore a domicilio con caratteri che sono invece — come previsto all'articolo 2083 del codice civile — caratteri dell'impresa artigiana, mi sembra confermi i dubbi e le perplessità che mi sono permesso di sollevare.

Per tali ragioni pregherei di procedere quanto meno ad una votazione dell'articolo per parti separate e fin d'ora dichiaro che mi asterrò sul primo comma e voterò contro il secondo.

F A R A B E G O L I . Richiamandomi al mio intervento durante la discussione generale, ribadisco che sono contrario sulla formulazione dell'articolo 1 e, quindi, esprimerò voto contrario. Le ragioni, tra l'altro, sono le stesse del senatore Oliva: sulla base del testo in esame vi è una commistione

dei caratteri dei lavoratori a domicilio e degli esercenti attività artigianali.

Sono poi dell'avviso che il concetto di subordinazione, che definisce il lavoratore a domicilio, non risulti sufficiente per distinguere quest'ultimo dall'impresa familiare.

F E R R A L A S C O . Il Gruppo socialista voterà a favore dell'articolo 1 dal momento che esso esprime chiaramente le speciali caratteristiche della categoria dei lavoratori a domicilio. In effetti, quando si dice « anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico », si restringe al nucleo familiare l'attività e si dà un'indicazione esatta di quello che si intende per lavoratore a domicilio. Tale delimitazione, inoltre, va ad aggiungersi a quella che è la caratteristica principale del lavoratore a domicilio, ovvero la subordinazione.

Il secondo comma mi pare poi necessario in quanto è proprio l'articolo 2094 del codice civile che determina la definizione di subordinazione, non considerando però la particolare categoria dei lavoranti a domicilio. Quindi, specificare che la subordinazione, per questi lavoratori, assume connotati in parte diversi da quelli desumibili dall'articolo 2094, è indispensabile. A nostro avviso, pertanto, il primo ed il secondo comma sono collegati intimamente e sono sufficientemente chiari per definire le caratteristiche del lavoratore a domicilio anche dal punto di vista giuridico.

F E R M A R I E L L O . Si tratta dell'articolo più importante della legge. Sappiamo che contiene una più precisa definizione della figura del lavoratore a domicilio e del carattere subordinato del suo lavoro. Può esistere una obiettiva difficoltà nel distinguere nettamente il lavoro autonomo da quello a domicilio; ma occorre affermare adesso, con grande forza, che l'esigenza primaria per noi, in questo momento, è di fare in modo che il lavoro a domicilio, come è attualmente organizzato, venga contenuto. Siamo di fronte, infatti, ad un lavoro che consente lo sfruttamento inammissibile di centinaia di migliaia di lavoratrici ed anche di ragazzi e adolescenti. Abbiamo altre volte dimostrato che questo tipo di attività non è suscettibile di favorire lo sviluppo del settore e del Paese in generale.

Per queste ragioni — peraltro ribadite più volte anche nel corso della discussione generale — il Gruppo comunista darà il suo voto favorevole.

D E R I U . Sono anch'io contrario all'articolo, e non solo perchè esso può rappresentare un attentato al lavoro autonomo, ma anche perchè introduce elementi di confusione destinati a danneggiare gli stessi lavoratori a domicilio che, invece, vogliamo tutelare. Quando si parla di domicilio e non di abitazione — come ha fatto rilevare il senatore Oliva — e quando si parla di attrezzature proprie, quindi di imprese costituite, senza tra l'altro porre un limite nè quantitativo nè qualitativo, è sin troppo evidente che si incide sull'autonomia del settore artigiano e dei lavoratori autonomi in senso lato. Il disegno di legge — si è detto e si è ripetuto — è nato per l'esigenza di mettere ordine nel settore del lavoro a domicilio, soprattutto a seguito della poca chiarezza della legge n. 264, che aveva determinato l'impossibilità di una tutela razionale ed efficace in favore dei lavoratori a domicilio. Ma il provvedimento che si vuole approvare per eliminare quello precedente poco chiaro non dovrebbe evidentemente generare nuovi elementi di confusione che indeboliscono invece l'efficacia della norma e, conseguentemente, rendono problematica ed ardua la tutela che vogliamo dare, e che è giusto che si dia, al lavoro a domicilio.

Per queste considerazioni, che tra l'altro si rifanno a quelle da me già svolte in sede di discussione generale, non posso votare a favore di questo articolo.

D E S A N C T I S . Aderisco alla richiesta che si voti per parti separate.

Pur nutrendo qualche perplessità a proposito del termine di « domicilio » quale luogo in cui si può svolgere il lavoro in questione, che potrebbe dar luogo a difficol-

tà interpretative, non è questo il problema che mi preme di mettere maggiormente in luce, tant'è che voterò a favore del primo comma. La formulazione erronea, secondo me, è quella del secondo comma, laddove si parla di « deroga a quanto stabilito dall'articolo 2094 del codice civile », anche se non sono completamente d'accordo con quanto affermato dal senatore Oliva, che prererirebbe riferirsi all'articolo 2083. Voterò pertanto a favore del primo e terzo comma e contro il secondo.

T O R E L L I . Voterò a favore di tutto l'articolo 1 per le ragioni che ho già esposto nel mio intervento in sede di discussione generale. Devo dire che le osservazioni che sono state testè avanzate in questa aula non mi convincono troppo. Ritengo infatti perfettamente esatto il termine « domicilio ». Tra i tre termini, residenza, domicilio e dimora, che la legge indica, dovevamo proprio scegliere il « domicilio » in quanto esso è il centro dei propri affari, come il codice civile prescrive, tant'è che l'imposta di famiglia si paga nel luogo dove il contribuente ha il proprio domicilio. Ritengo anche indispensabile la deroga all'articolo 2094 del codice civile, perchè esso stabilisce un concetto di subordinazione che, pur essendo giusto per altri casi, non lo è per questo, in quanto la direzione dell'imprenditore e la collaborazione nell'impresa sono due elementi che non possono trovare riscontro nel lavoro a domicilio. Quindi perchè il tema della subordinazione abbia appropriato rilievo nei riferimenti al lavoro a domicilio dobbiamo logicamente derogare a quanto stabilito nell'articolo 2094. Escludo anche qualsiasi possibilità di dubbio per quanto si riferisce all'articolo 2083 del codice civile. Piccolo imprenditore, come l'artigiano, è infatti definito colui che « prevalentemente » usa del lavoro proprio e della propria famiglia. Nell'articolo in questione, invece, si parla di aiuto « accessorio » di membri della famiglia conviventi e a carico e si esclude l'impiego di manodopera salariata e di apprendisti: quindi la distinzione è nettamente delimitata. Sotto questo profilo non ritengo pertanto che il disegno di legge porti alcuna menomazione in danno del lavoro artigianale vero e proprio, che ha una sua chiara definizione, ben diversa da quella che si dà in questo provvedimento al lavoro a domicilio.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Concordo pienamente con l'opinione espressa dal senatore Torelli.

B E R T O L D I , *ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo si dichiara favorevole al testo dell'articolo 1.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo per commi, secondo la richiesta del senatore Oliva. Metto ai voti il primo comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti il terzo comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Art. 2.

Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.

È fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni.

Le domande di iscrizione al registro di cui all'articolo 3 dovranno essere respinte quando risulti che la richiesta di lavoro da eseguirsi a domicilio viene fatta a seguito di cessione — a qualsiasi titolo — di macchi-

nari e attrezzature trasferite fuori dell'azienda richiedente e che questa intenda in tal modo proseguire lavorazioni per le quali aveva organizzato propri reparti con lavoratori da essa dipendenti.

È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

O L I V A . Chiedo la votazione per parti separate.

Non vi è dubbio che la sostanza del primo comma sia più che giustificata: che, cioè, nel lavoro a domicilio debba assolutamente evitarsi il rischio comportato dall'impiego di sostanze o materiale nocivo. Faccio presente, però, che in questo modo colui che effettua questo lavoro a domicilio, se vorrà fare un lavoro rischioso, sarà costretto a chiedere l'iscrizione tra gli artigiani. Così come è formulato, il primo comma produrrà quindi delle implicazioni che non sono state approfondite. Dichiaro pertanto che mi asterrò sulla votazione del primo comma.

R U S S O A R C A N G E L O . Mi dichiaro contrario al secondo comma, in quanto esso, concepito per evitare artificiose ristrutturazioni, conseguirà purtroppo l'effetto di bloccare per un anno il lavoro a domicilio.

D E S A N C T I S . Non comprendo esattamente il contenuto dell'ultimo comma nella parte dove si stabilisce che gli intermediari sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del datore di lavoro. A mio modo di vedere, sarebbe senz'altro preferibile la formulazione del disegno di legge numero 1300, secondo il quale l'intermediario è tenuto in solido con l'imprenditore per le obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro a domicilio nei confronti del lavoratore. Non riesco a comprendere come il meccanismo previsto dal disegno di legge n. 1310 dovrebbe funzionare sul piano pratico e che cosa si potrebbe in concreto verificare. Dichiaro che non voterò a favore dell'ultimo comma.

F A R A B E G O L I . Condivido le osservazioni del senatore Russo sul secondo comma. Sull'ultimo comma faccio osservare che molti intermediari operano per più imprese, non per un solo committente. Nel caso specifico cosa succederà? L'attuale formulazione non può che produrre notevoli difficoltà nell'attuazione pratica. Voterò contro il secondo e l'ultimo comma.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo per commi, secondo la richiesta del senatore Oliva. Metto ai voti il primo comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma.

(*E approvato*).

Metto ai voti il terzo comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti il quarto comma.

(*È approvato*).

Metto in votazione l'intero articolo 2.

(*E approvato*).

Art. 3.

I datori di lavoro che intendono commettere lavoro, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono obbligati ad iscriversi in apposito « registro dei committenti » istituito presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

A cura dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione i datori di lavoro sono classificati in apposito schedario suddivisi per i vari tipi di lavoro a domicilio.

Qualora il datore di lavoro distribuisca o faccia eseguire lavoro a domicilio in più province dovrà essere iscritto nel registro di ciascuna provincia.

L'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione deve trasmettere alle

dipendenti sezioni comunali l'elenco dei datori di lavoro committenti lavoro a domicilio.

Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda è obbligato a tenere un apposito registro, sul quale debbono essere trascritti il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni all'unità produttiva, nonchè l'indicazione del tipo e della quantità del lavoro da eseguire e la misura della retribuzione.

Il registro di cui al comma precedente, numerato in ogni pagina, deve essere presentato, prima dell'uso, all'Ispettorato provinciale del lavoro per la relativa vidimazione.

(*È approvato*).

Art. 4.

Presso ciascuna sezione comunale dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituito un registro dei lavoratori a domicilio nel quale sono iscritti i lavoratori che ne facciano richiesta o, d'ufficio, quelli di cui al secondo comma del successivo articolo 5.

Il dirigente la sezione comunale o la commissione comunale quando sia costituita ai sensi del settimo comma del successivo articolo 5 curano la tenuta e l'aggiornamento del registro, che può essere liberamente consultato. Il dirigente la sezione trasmette mensilmente l'elenco dei lavoratori iscritti nel registro all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

L'impiego dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente per il tramite delle sezioni comunali di collocamento.

È ammessa la richiesta nominativa.

(*È approvato*).

Art. 5.

Presso ogni Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita una commissione per il controllo del lavoro a domicilio.

La commissione cura la tenuta e l'aggiornamento del registro dei committenti il lavoro a domicilio e, su proposta o segnalazione del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o del capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, può disporre l'iscrizione d'ufficio degli imprenditori inadempienti nel registro dei committenti lavoro a domicilio. La commissione dispone l'iscrizione d'ufficio nel registro di cui al precedente articolo 4 dei lavoratori che non vi abbiano provveduto, su proposta della commissione comunale o su segnalazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro.

La commissione ha, inoltre, il compito di accertare e studiare le condizioni in cui si svolge il lavoro a domicilio e proporre all'ufficio o all'Ispettorato del lavoro competente gli opportuni provvedimenti.

La commissione, nominata con decreto del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, è dallo stesso presieduta ed è composta:

a) dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro o da un suo delegato;

b) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti degli artigiani e da cinque rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo all'effettiva rappresentatività in sede provinciale;

c) da due rappresentanti dell'Amministrazione provinciale, eletti dal consiglio provinciale, con rappresentanza della minoranza.

Avverso i provvedimenti di iscrizione e di cancellazione nel registro dei committenti il lavoro a domicilio e in quello dei lavoratori a domicilio è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della decisione, alla commissione regionale di cui all'articolo 6, che decide in via definitiva.

Le decisioni della commissione regionale sono notificate agli interessati entro il termine di sessanta giorni dalla data del ricorso.

Presso le sezioni comunali dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono costituite commissioni comunali per il lavoro a domicilio, quando ne facciano

richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.

La commissione comunale, nominata con decreto del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, è presieduta dal dirigente la sezione ed è composta:

a) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti degli artigiani, e da cinque rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo all'effettiva rappresentatività in sede comunale;

b) dal sindaco o da un suo delegato.

La commissione comunale propone l'iscrizione d'ufficio di cui al secondo comma del presente articolo e svolge sul piano locale i compiti indicati al terzo comma del presente articolo.

I membri delle commissioni provinciali e comunali durano in carica due anni.

V A R A L D O. Chiedo che l'articolo sia votato per parti separate, almeno per quanto concerne la seconda parte del secondo comma, che, in verità, mi lascia perplesso.

Per il resto, non ho difficoltà che l'articolo sia votato assieme.

O L I V A. Condivido la richiesta del senatore Varaldo, perchè dobbiamo per forza trovare un modo per ovviare, nelle votazioni, alla mancata presentazione degli emendamenti. Visto che si è deciso di non presentare emendamenti, è difficile correggere una impostazione così drastica come quella prevista dalla parte per la quale il senatore Varaldo ha chiesto la votazione separata. Io avevo ripetutamente pregato di prendere in considerazione il fatto che il lavoratore a domicilio iscritto d'ufficio come tale fosse sentito davanti alla commissione comunale, in modo da non costringerlo al ricorso. Poichè questo non si è creduto possibile, sono costretto a votare contro la parte per la quale il senatore Varaldo ha chiesto la votazione separata.

F A R A B E G O L I. Su questo importante articolo voterò contro: le ragioni sono molto evidenti, le ho già espresse durante la discussione generale, e riguardano in modo specifico il secondo comma. Vi si stabilisce infatti che, mentre per gli imprenditori inadempienti la commissione « può » disporre l'iscrizione d'ufficio, quando si tratta dei lavoratori a domicilio la commissione « dispone » l'iscrizione d'ufficio. Già questo costituisce una discriminazione fra imprenditori e lavoranti a domicilio, ma, altro elemento preoccupante contenuto nell'articolo — che lo espone, come ho già detto, a censure di incostituzionalità — è che si prevede una commissione formata in modo tale da non potersi considerare democratica, perchè, in particolare, non è paritetica. Questa commissione, che non rappresenta pariteticamente gli interessi delle parti in causa, dispone dunque l'iscrizione d'ufficio dei lavoranti a domicilio, che, come si rileva dall'attuale articolo 1, sono caratterizzati in modo tale da creare molteplici inconvenienti. Credo che si possa dire che questo articolo è anticostituzionale anche perchè limita la libertà del cittadino. Si pensi che diversi cittadini, che lavorano in casa con certi macchinari e con la collaborazione dei propri familiari, sono attualmente considerati ed iscritti nell'albo provinciale degli artigiani, perchè lo hanno chiesto volontariamente. Ebbene, la commissione di cui all'articolo 5, indipendentemente da questa iscrizione, avvenuta volontariamente, avrebbe la facoltà di iscriverli ugualmente, d'ufficio, nel registro dei lavoranti a domicilio. La conseguenza sarà di creare una situazione caotica e confusionaria, che metterà in difficoltà gli stessi lavoratori a domicilio e gli stessi artigiani.

Avverso i provvedimenti di iscrizione è ammesso il ricorso, d'accordo; lo si ammette rivolgendosi ad una commissione che addirittura accentua la sperequazione, essendo ancor meno paritetica di quella dell'articolo 5. Quindi, quale garanzia può dare un meccanismo simile a chi ricorre per ottenere giustizia? Mi sembra, in conclusione, che questo articolo debba considerarsi, almeno

per la parte che dispone l'iscrizione d'ufficio, ispirata a princìpi non democratici. È la prima volta che nel nostro Paese si verifica che un cittadino può vedere coartata la sua libera volontà da parte di una commissione. Credo, per queste ragioni, di poter dire, proprio in coscienza, che voterò contro l'articolo 5 nell'interesse della tutela della libertà del cittadino.

R U S S O A R C A N G E L O . Condivido la posizione critica assunta dal collega Oliva a proposito dell'anomalia rappresentata dall'iscrizione coatta del lavoratore a domicilio, e credo che si possa anche aggiungere che l'articolo, così come è concepito, può porsi sul piano dell'anticostituzionalità, come diceva il senatore Farebegoli. Per questo motivo voterò contro.

D E R I U . Per quanto mi riguarda, ritengo che sia superfluo — meglio inutile, mi correggo — continuare una battaglia che è perduta in partenza. Le battaglie si fanno quando vi è un minimo di indecisione sull'esito. Qui ci sono invece delle prese di posizione nette e precostituite, ed oggi abbiamo anzi il piacere della presenza del ministro Bertoldi perchè si dia maggior forza alla volontà di non cambiare niente, nemmeno una virgola. Evidentemente la sovranità del Parlamento continua ad essere una parola piena di significato...

Non posso fare a meno, però, di dire che sono contrario all'articolo per le ragioni che molto bene hanno espresso i colleghi che mi hanno preceduto e per le ragioni di natura giuridico-costituzionale su cui si sono soffermati. È un precedente pericoloso quello che siamo stabilendo.

Può darsi che la prossima legge ci porti l'obbligo del passaporto per trasferirsi da zona a zona della stessa città... Quanto stiamo facendo non mi sembra rafforzi il regime di libertà in Italia. A questo punto vorrei sottoporre una questione tecnica e giuridica al tempo stesso: noi abbiamo visto nel primo articolo che potranno essere considerati lavoranti a domicilio anche coloro che hanno un'azienda ben attrezzata con macchinari di decine e decine di milioni. I macchinari potrebbero essere stati acquistati con i mutui agevolati di cui alla legislazione artigianale vigente in campo nazionale o regionale. Ora, per quanto mi risulta, tale legislazione prevede condizioni precise per cui i mutui agevolati decadono nel momento in cui vengono meno le condizioni che ne avevano determinato e reso possibile la contrazione. Un artigiano, quindi, come tale iscritto nell'apposito albo, che venga poi iscritto coattivamente — il vocabolo è necessario perchè esprime il concetto — nel registro dei lavoranti a domicilio, dovrebbe decadere *ipso facto* dall'albo degli artigiani, e quindi perdere tutti i benefici di cui aveva potuto fruire in qualità di artigiano. Conseguentemente, l'Istituto di credito dovrebbe privarlo di quei macchinari che erano stati acquistati con mutui agevolati.

Desidererei sapere se questo problema ce lo siamo posto; questo aspetto particolare è veramente grave perchè non sembra esservi via d'uscita. E tutto ciò si verificherà perchè si vuole decidere di iscrivere coattivamente un cittadino, senza nemmeno interpellarlo, come se fosse un sottosviluppato mentale, ad un registro e ad una categoria per la quale egli non si sentiva portato, tanto è vero che non ne aveva fatto richiesta. Ecco perchè sono contrario all'articolo.

G A R O L I . A nome del Gruppo comunista annuncio che voteremo a favore dell'articolo 5 così com'è. Si tratta di uno dei più importanti del provvedimento, sul quale si è incentrato a lungo lo sforzo di tutti per giungere ad una corretta definizione della normativa e per creare strumenti validi, funzionanti, democratici per l'applicazione della legge e per un controllo preciso del lavoro a domicilio. Proprio a causa della mancanza di tali strumenti è fallita l'applicazione della legge n. 264: conseguentemente invito i colleghi a non commettere lo stesso errore del 1958, altrimenti la legge non potrebbe effettivamente funzionare.

T O R E L L I . Dichiaro di essere favorevole all'articolo. Sono convinto della sua validità anche nei punti oggetto di contra-

sto e, particolarmente, dell'opportunità della iscrizione d'ufficio, in quanto non bisogna perdere di vista che lo scopo del provvedimento è di tutelare i lavoranti a domicilio. Se non vogliamo giocare sulla pelle delle persone oggetto del provvedimento, bensì tutelarle, dobbiamo far sì che esse, volenti o nolenti, siano considerate — ricorrendo le condizioni di legge — lavoratori alle dirette dipendenze del committente, anche d'ufficio.

È chiaro che alcuni potrebbero preferire di non figurare tra la categoria dei lavoranti a domicilio. Ma, queste persone, vogliono forse rimanere in condizioni peggiori? A parte che qualsiasi legge limita in certo qual modo la libertà dei cittadini, non esiste in questo caso nessuna lesione di diritti costituzionali anche perchè noi partiamo dal principio di voler migliorare la situazione della categoria. D'altro canto si può affermare che, all'origine, c'è stata una coartazione della volontà di queste persone, le quali erano indotte a iscriversi tra gli artigiani per cercare una tutela che non avrebbero mai avuta. Oggi questa tutela gliela diamo in modo diverso e più ampio.

Non mi spaventa neppure la non pariteticità delle commissioni in quanto, essendo convinti di lavorare per il bene della categoria, dobbiamo dare alla stessa l'effettiva possibilità di tutelare i suoi interessi. Nel caso sorgano conflitti di interessi con il committente, è più che giusto che i lavoranti a domicilio difendano personalmente, nell'ambito di queste commissioni, i propri diritti.

D E S A N C T I S. Nel corso della discussione generale avevo assunto sul secondo comma dell'articolo 5 una posizione di attesa. Mi sono ora convinto della sua opportunità, ove si interpreti il comma nella sua logica complessiva. Bisogna anzitutto porre attenzione alla prima parte, dove si parla della possibilità di disporre l'iscrizione d'ufficio degli imprenditori inadempienti nel registro dei committenti lavoro a domicilio. L'interpretazione più logica della frase che segue (« La commissione dispone l'iscrizione d'ufficio nel registro di cui al precedente articolo 4 dei lavoratori che non vi abbiano provveduto ») è da porsi, a mio parere, in correlazione diretta con quanto detto in precedenza. L'ipotesi è dunque la seguente: abbiamo degli imprenditori inadempieni, e, conseguentemente, vi saranno dei lavoratori che, in relazione a tale inadempienza, si trovano in posizione irregolare e scoperti. Coloro che non provvedono a regolarizzare la loro posizione sono allora iscritti d'ufficio nel registro dei lavoratori a domicilio, e ciò avviene come automatica conseguenza di una situazione che ha i suoi presupposti nella frase contenuta, appunto, nel periodo precedente del comma. Ed è proprio in questa sistematica che l'articolo, da un punto di vista tecnico-giuridico, va mantenuto.

F E R R A L A S C O. Il Gruppo socialista voterà a favore dell'articolo 5. Siamo dell'avviso, infatti, che il provvedimento, che contiene la parte sostanzialmente innovativa negli articoli 8 e 9, se non prevedesse anche la norma dell'articolo 5 farebbe la fine della legge n. 264 del 1958, che, in definitiva, mai venne applicata proprio perchè non contemplava adeguati strumenti di vigilanza.

Con l'articolo 5 si stabiliscono questi presìdi, ed è proprio l'iscrizione d'ufficio dei lavoratori a domicilio l'elemento che garantisce la categoria, in quanto soltanto sotto le pressioni padronali o del committente essi potrebbero rinunciare alla tutela che offre questo provvedimento e decidere, invece, di far parte di una categoria diversa, quale l'artigianato.

Per quanto riguarda la composizione delle commissioni, sono d'accordo con il senatore Torelli sulla democraticità di tali organi, in quanto è proprio la categoria più interessata che deve avere maggior voce in capitolo, mentre è riservata anche alle altre categorie la possibilità di far valere nelle commissioni i loro interessi per quanto riguarda la definizione dei singoli atti.

B O N A Z Z I. A nome del Gruppo della sinistra indipendente annuncio che voterò a favore dell'articolo 5. Mi sembra d'altronde che vi sia una certa esasperazione nelle

motivazioni addotte dai senatori Deriu e Farabegoli, in quanto va rilevato che su oltre un milione di lavoranti a domilicio solo 24 mila erano iscritti alla data del 1968 all'INPS e all'INAM. E neanche l'altro argomento trattato dal senatore Deriu appare convincente, perchè, se guardiamo alla realtà, non è affatto vero che molti lavoranti a domicilio si siano iscritti all'artigianato per poter usufruire del credito agevolato per l'acquisto di macchinari. La realtà è che invece i crediti agevolati non vengono concessi dalle banche e le macchine sono pagate in proprio dai lavoranti. Accade infatti molto spesso che i padroni scarichino parte delle loro vecchie attrezzature e le vendano ai lavoranti.

G I U L I A N O . Le dichiarazioni che ho già fatto a nome del Gruppo socialdemocratico in sede di discussione generale sono state così precise che sinora non ho ritenuto opportuno intervenire sui singoli articoli. Abbiamo detto che avremmo approvato il disegno di legge n. 1310 perchè lo riteniamo utile, necessario e rispondente in pieno alle esigenze della categoria. Ritengo ora di dover sottolinare il nostro giudizio favorevole su questo articolo 5, che è basilare nella logica del provvedimento, non per ripetere ciò che è stato egregiamente già esposto dai senatori Torelli, Ferralasco e Bonazzi, ai quali mi associo, ma per replicare alle accuse di incostituzionalità della norma. Se essa fosse incostituzionale, allora lo sarebbero anche tutte quelle relative ai lavoratori subordinati, per i quali è obbligatoria — e non facoltativa — la registrazione in un libro-paga. E non vedo poi per quale motivo il lavoratore a domicilio dovrebbe rinunciare ad una situazione di maggior vantaggio quale gli deriva da questa iscrizione rispetto a quella tra gli artigiani.

Comunque, confermando quanto detto in sede di discussione generale, dichiaro che il mio Gruppo voterà a favore dell'articolo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo per parti separate, secondo la richiesta del senatore Varaldo.

Metto ai voti l'articolo sino alla fine del primo periodo del secondo comma, e cioè sino alle parole « dei committenti lavoro a domicilio ».

(*È approvato*).

Metto ora in votazione la restante parte del secondo comma, dalle parole « La commissione dispone » fino alla fine del comma, la parte cioè più discussa.

(*È approvata*).

Metto ai voti i restanti commi dell'articolo.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Art. 6.

Presso ogni Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è istituita una commissione regionale per il lavoro a domicilio.

La commissione decide i ricorsi di cui al sesto comma del precedente articolo 5 e coordina a livello regionale le commissioni provinciali per il controllo del lavoro a domicilio.

La commissione, nominata con decreto del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, è dallo stesso presieduta ed è composta:

a) dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro;

b) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti degli artigiani e da sei rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo alla effettiva rappresentatività in sede regionale;

c) da tre rappresentanti della regione, eletti dal consiglio regionale, con rappresentanza della minoranza.

I membri della commissione durano in carica tre anni.

(*È approvato*).

Art. 7.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la commissione centrale per il lavoro a domicilio con il compito di coordinare a livello nazionale l'attività delle commissioni provinciali per il controllo del lavoro a domicilio in ordine agli accertamenti e agli studi sulle condizioni in cui si svolge detto lavoro. Al 31 dicembre di ciascun anno la commissione svolge una relazione generale sull'evoluzione del fenomeno, indicando gli aspetti meritevoli di attenzione e di eventuali interventi.

La commissione, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è presieduta dallo stesso o da un suo rappresentante, ed è composta:

a) dal direttore generale del collocamento della manodopera;

b) dal direttore generale dei rapporti di lavoro;

c) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti degli artigiani e da sei rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo all'effettiva rappresentatività in sede nazionale.

I membri della commissione durano in carica tre anni.

(*È approvato*).

Art. 8.

I lavoratori che eseguono lavoro a domicilio debbono essere retribuiti sulla base di tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi della categoria.

Qualora i contratti collettivi non dispongano in ordine alla tariffa di cottimo pieno, questa viene determinata da una commissione a livello regionale composta di 8 membri, in rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei lavoratori nominati dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Presiede la commissione, senza diritto di voto, il capo dell'Ispettorato regionale del lavoro.

Spetta altresì alla commissione determinare la percentuale sull'ammontare della retribuzione dovuta al lavoratore a titolo di rimborso spese per l'uso di macchine, locali, energia ed accessori, nonchè le maggiorazioni retributive da valere a titolo di indennità per il lavoro festivo, le ferie, la gratifica natalizia e l'indennità di anzianità.

Ove la tariffa e le indennità accessorie di cui ai precedenti secondo e terzo comma, non vengano determinate in un congruo termine fissato dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, le medesime sono stabilite con decreto dello stesso direttore dell'Ufficio regionale del lavoro in relazione alla qualità del lavoro richiesto, in base alle retribuzioni orarie fissate dai contratti collettivi osservati dall'imprenditore committente o dai contratti collettivi riguardanti lavorazioni similari.

Le tariffe di cottimo pieno applicabili al lavoro a domicilio sono adeguate alle variazioni dell'indennità di contingenza al 30 giugno o al 31 dicembre di ogni anno, con decreto del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro.

D E R I U . Non riesco a comprendere — e per questo sono costretto ad astenermi — perchè nell'articolo 8, contrariamente a quanto previsto in altri casi, la presidenza della commissione regionale è affidata al capo dell'Ispettorato regionale del lavoro, anzichè al direttore dell'Ufficio del lavoro. Eppure, siamo in materia di salari, la cui competenza è affidata appunto agli Uffici del lavoro.

B E R T O L D I , *ministro del lavoro e della previdenza sociale.* È materia di contratto di lavoro. E il controllo del rispetto dei contratti di lavoro è affidato appunto agli Ispettorati.

F A R A B E G O L I . La disciplina della materia trattata da questo articolo è stata nella precedente legge l'elemento determinante che ha reso non funzionale la legge

medesima. Comunque — non è che se ne sia parlato molto nella discussione — secondo l'articolo, dove non esistono i contratti collettivi di lavoro, è la prevista commissione a livello regionale composta di otto membri che deve determinare la tariffa di cottimo dei lavoranti a domicilio. Ma se si ha un'idea di come questa commissione dovrebbe lavorare, passeranno mesi, ed i committenti non potranno affidare lavoro ai lavoranti a domicilio perchè non sarà stato ancora stabilito il cottimo. Ad esempio, per le maglierie, bisogna controllare con l'orologio alla mano per stabilire un cottimo, cioè la commissione deve riunirsi, prendere un orologio e vedere quanto si impiega per fare quel determinato prodotto. Se voi pensate che ci sono un'infinità di modelli per i quali bisogna provare uno ad uno, a seconda della macchina, i tempi di lavorazione, capirete quanto ci vuole per stabilire, caso per caso, le tariffe. Nel momento in cui la commissione avrà completato questo esame, volto a stabilire i tempi e quindi a determinare il costo ed il cottimo, sarà passato tanto di quel tempo, durante il quale i lavoranti a domicilio non avranno potuto lavorare. Ho voluto fare questo accenno perchè è stato questo articolo (che vi era anche nella vecchia legge) quello che ha determinato il fallimento della 264. Quindi io ho l'impressione e la preoccupazione che anche con questa legge ci troveremo nella stessa identica difficoltà. Per tali motivi, dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8, di cui ho prima dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 9.

Ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari, fatta eccezione di quelle in materia di integrazione salariale.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al termine di due anni dalla data medesima, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione centrale di cui al precedente articolo 7, sono stabilite, anche per singole zone territoriali, tabelle di retribuzioni convenzionali ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali.

(*E approvato*).

Art. 10.

Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo che deve contenere la data e l'ora di consegna del lavoro affidato dall'imprenditore, la descrizione del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità dei materiali consegnati, la indicazione della misura della retribuzione, dell'ammontare delle eventuali anticipazioni nonchè la data e l'ora della riconsegna del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e qualità di esso, degli altri materiali eventualmente restituiti e l'indicazione della retribuzione corrisposta, dei singoli elementi di cui questa si compone e delle singole trattenute.

Il libretto personale di controllo, sia all'atto della consegna del lavoro affidato che all'atto della riconsegna del lavoro eseguito, deve essere firmato dall'imprenditore o da chi ne fa le veci e dal lavoratore a domicilio.

Il libretto personale di controllo sostituisce a tutti gli effetti il prospetto di paga di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

Il libretto personale di controllo sarà conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(*E approvato*).

Art. 11.

Il lavoratore a domicilio deve prestare la sua attività con diligenza, custodire il segreto

sui modelli del lavoro affidatogli e attenersi alle istruzioni ricevute dall'imprenditore nell'esecuzione del lavoro.

Il lavoratore a domicilio non può eseguire lavoro per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, quando questi gli affida una quantità di lavoro atto a procurargli una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro secondo le disposizioni vigenti e quelle stabilite dal contratto collettivo di lavoro di categoria.

(*È approvato*).

Art. 12.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che l'esercita per il tramite dell'Ispettorato del lavoro, secondo le norme vigenti.

(*È approvato*).

Art. 13.

Il committente lavoro a domicilio il quale contravvenga alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000.

Le sanzioni previste dal comma precedente si applicano agli intermediari per le violazioni del divieto di intermediazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge.

Il committente lavoro a domicilio il quale contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 4, terzo comma e agli articoli 8, 9 e 10 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000 per ogni lavoratore a domicilio e per ogni giornata di lavoro.

Restano, in ogni caso, salve le penalità comminate per le infrazioni alle norme vigenti in materia di assicurazioni sociali, di tutela delle lavoratrici madri, di collocamento e ad ogni altra norma legale di tutela dei lavoratori in quanto applicabile.

(*È approvato*).

Art. 14.

La legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio, è abrogata.

(*È approvato*).

Prima di passare alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, vorrei dare la parola all'onorevole Ministro del lavoro, il quale ha voluto onorarci della sua presenza nella discussione di un argomento così importante.

B E R T O L D I , *ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Chiedo vivamente scusa alla Commissione se fra un po' mi dovrò assentare per via di una manifestazione al Ministero del lavoro: vi è una situazione di tensione per questioni sindacali.

Desidero anzitutto ringraziare la Commissione e il Presidente per il sollecito esame del disegno di legge n. 1310 sul lavoro a domicilio, presentato dal Ministro del lavoro dell'epoca, unificato poi con altre proposte di legge e già approvato dalla Camera. Ritengo questo testo di legge molto importante, fondamentale, anche se mi rendo conto delle perplessità espresse da alcuni senatori. Ho il massimo rispetto per tutte le obiezioni dubbi e perplessità qui sollevate, ma ritengo che sarebbe stato un grave errore ritardare l'approvazione di questo provvedimento, sul quale il Governo, essendo uno dei presentatori, non può che esprimere un giudizio complessivamente positivo e chiederne quindi l'approvazione.

Le obiezioni sollevate, in particolare in merito agli articoli 1 e 2, sono in parte di natura tecnica e in parte di natura politico-sindacale, ma non mi sembra questo il momento per sollevare tali questioni, anche perchè non sono stati presentati emendamenti e gli articoli sono stati approvati. Per quanto riguarda l'articolo 5, che è un po' la spina dorsale del disegno di legge, sono d'accordo con le dichiarazioni molto pertinenti fatte a difesa dell'articolo da alcuni senatori.

Nel complesso, ripeto, questo disegno di legge ritengo che si possa valutare positivamente, soprattutto perchè mette ordine in una materia nella quale oggi vi è una completa anarchia. Il lavoro a domicilio, così com'è nato, è stato sempre una forma di sfruttamento e di evasione delle disposizioni di legge sulla previdenza e le assicurazioni sociali. Quanto alla coercizione del lavoratore, di cui si è parlato, sono d'accordo che in un certo senso tutti i lavoratori dipendenti sono, in un modo o nell'altro, coartati, se si può usare questo termine, da parte dei datori di lavoro.

Circa le perplessità espresse in merito all'applicazione del provvedimento, devo precisare che la commissione centrale fa capo al Ministero del lavoro e dovrà essere costituita dal Ministro con apposito decreto. Se nell'esecuzione e nell'applicazione pratica della legge si dovessero riscontrare imperfezioni di natura pratica, cercheremo di ovviarvi: è una legge nuova per il nostro Paese e non è escluso che si possa registrare qualche inconveniente nella applicazione pratica.

Credo, comunque, che la preoccupazione maggiore riguardi i riflessi della nuova disciplina sull'artigianato. A questo proposito ribadisco che il Governo accoglie l'ordine del giorno prima approvato con una vasta convergenza. Mi dichiaro quindi assolutamente disponibile per far sì che la legge sia interpretata nella maniera più corretta e perchè sia eventualmente predisposto un provvedimento di legge che, traducendo in disposizioni legislative le istanze rappresentate nell'ordine del giorno, serva ad una migliore tutela dell'artigianato.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

D E M A R Z I . Ritengo, innanzitutto, che i dubbi manifestati nel corso della discussione generale, da tanti colleghi, circa un nostro sabotaggio nei confronti dei lavoratori a domicilio, non debbono e non possono sussistere. Noi abbiamo espresso delle preoccupazioni e dei dubbi, peraltro condivisi persino da altri colleghi che hanno dichiarato apertamente di approvare *in toto* il disegno di legge che ci è pervenuto dalla Camera. Qualche dubbio è rimasto: lo conferma proprio la presentazione dell'ordine del giorno. Tengo peraltro a sottolineare che il lavoro compiuto per più di due anni insieme a voi come Sottosegretario, non mi avrebbe mai spinto a compiere un sabotaggio di una legge che dovrebbe consentire la tutela di una categoria di lavoratori. Sono d'accordissimo che debba essere evitato lo sfruttamento dei lavoratori a domicilio, ma non danneggiando la struttura di altri gruppi di lavoratori.

Ebbene, avremmo voluto che qualche nostro suggerimento fosse accolto.

È apprezzabile, comunque, che al Senato non si sia registrata l'unanimità verificatasi alla Camera, dove peraltro gran parte del lavoro è stato svolto in un comitato ristretto di studio la cui attività — e quindi gli eventuali contrasti tra le varie posizioni — non sono stati pubblicizzati. In Senato, viceversa, c'è stato qualche dubbio, qualche perplessità. Persino il Ministro ha detto, pochi minuti fa, che se nell'applicazione pratica del disegno di legge sul lavoro a domicilio si dovessero verificare degli inconvenienti, si cercherà poi di rimediare. A proposito della pubblicizzazione dei lavori dei comitati ristretti di studio desidero rilevare un aspetto di carattere generale. Se si prendono gli atti parlamentari, si evince ben poco e dal punto di vista della correttezza parlamentare ciò non mi sembra del tutto regolare. Nel caso specifico al nostro esame, la discussione del comitato ristretto della Camera doveva essere resa pubblica, e soprattutto il nuovo testo elaborato dal comitato avrebbe dovuto esser ritrasmesso per il parere alle varie commissioni incaricate.

Desidero poi sottolineare che il rappresentante del Governo ha parlato di osservazioni fatte dal CNEL ed accettate, ma ciò non corrisponde alla verità: per quanto riguarda il lavoro autonomo nessun appunto del Consiglio è stato accolto.

Mi corre l'obbligo di precisare, inoltre, che l'Associazione Cristiana Artigiani Italiani non è consenziente, come è stato detto

durante la discussione, in merito al testo che discutiamo, mentre ritiene giusta una disciplina del lavoro a domicilio. Tale Associazione, come da telegramma inviato anche al Presidente, senatore Pozzar, fa presente l'esigenza di introdurre emendamenti a questo disegno di legge, proprio per evitare confusioni pregiudizievoli per l'ordinato sviluppo del settore interessato.

Penso di poter dire che questa è la posizione di tutte le organizzazioni sindacali degli artigiani, anche di quella autorevolmente rappresentata al Senato dal presidente della Confederazione nazionale artigiana romana, che pur critico nei corridoi, non è venuto a dire una parola di chiarimento in questa sede.

Mi permetto poi di esprimere dei dubbi su un punto fondamentale: quando l'articolo 5, ad esempio, di questo disegno di legge sarà portato davanti alla Magistratura, vedrete che verranno fuori facilmente obiezioni di costituzionalità, per via di una differenziazione di trattamento dei cittadini. Infatti variamo una legge in cui diciamo che l'imprenditore (datore di lavoro) « può » essere iscritto, mentre il lavoratore a domicilio è iscritto « d'ufficio ».

Mi auguro di sbagliare e di non essere un profeta anche in questo campo del lavoro a domicilio, come è già avvenuto in una occasione precedente, quando previdi l'incostituzionalità di una norma che stavamo per approvare e che riguardava la famosa mia legge sui fitti agrari. Dissi allora (seduta del 12 dicembre 1969) queste precise parole: « ...è necessaria una forbice larga dei coefficienti, anche perchè la nostra Magistratura non accetta volentieri forme troppo rigide ». Nel luglio 1971 la Corte costituzionale dichiarò proprio incostituzionale questo punto della forbice troppo stretta dei coefficienti. Questo non perchè fossi un giurista, ma per quella sensibilità acquisita in tanti anni di contatto con la realtà politica, giuridica e sociale del Paese.

Il fatto che sia stato approntato un ordine del giorno in cui voi stessi, che voterete tra poco a favore del provvedimento, riconoscete che c'è qualcosa che sarebbe meglio modificare, rappresenta la riprova della validità delle critiche espresse nel corso di questa discussione, particolarmente per quanto riguarda la coercizione della iscrizione d'ufficio del lavoratore, senza neanche stabilire la preventiva audizione dell'interessato. Soprattutto questo, in aggiunta al « domicilio », invece che all'« abitazione » come volevamo noi, e alle « attrezzature » anche proprie e senza alcun limite di valore, porterà confusione tra gli artigiani e persino nelle famiglie dei coltivatori diretti. Ho fatto quello che la mia coscienza mi dettava nella convinzione di non danneggiare i lavoratori a domicilio, per non creare una conflittualità con gli artigiani e con il mondo del lavoro autonomo. A proposito degli artigiani qualcuno ha parlato di inflazione negli albi degli artigiani. È un'accusa che va respinta decisamente. Le commissioni per la tenuta degli albi e degli elenchi delle mutue degli artigiani sono costituite con la rappresentanza della maggioranza e della minoranza. Non vi è una situazione di monopolio e, per esempio, in Emilia, in Toscana, in parte del Piemonte la maggioranza non è di parte nostra, ma dei partiti di opposizione. Quindi se l'inflazione negli albi corrispondesse a verità, ne sareste responsabili voi quanto noi. E il Ministro del lavoro può dare atto che la gestione delle pensioni degli artigiani non è deficitaria e che ciò è dovuto proprio al serio e responsabile autogoverno della categoria, che disciplina rigorosamente e con coscienza le iscrizioni negli albi. Si tratta di una categoria seria e responsabile e l'accusa che è stata ora lanciata in questa sede deve essere assolutamente respinta. Del resto gli artigiani iscritti sono circa 1.200.000; i lavoratori a domicilio sono, si è detto, un milione e mezzo: se questi fossero iscritti nell'albo degli artigiani, in Italia allora non vi sarebbe più nessun artigiano.

Queste sono le critiche che ho ritenuto mio dovere avanzare al testo così come è pervenuto dalla Camera. Non sono riuscito a convincervi, ma non posso però sottovalutare che il provvedimento va incontro a molte giuste esigenze di tanti lavoratori, e pertanto annuncio che mi asterrò dalla vota-

zione, perchè non posso dare logicamente voto favorevole; mi auguro che il tempo non mi dia ragione e che nell'applicazione pratica della legge si tenga conto delle osservazioni fatte.

F A R A B E G O L I . Nella discussione che si è svolta, qualcuno ha forse pensato che io volessi sabotare il provvedimento. Questa non è stata assolutamente la mia intenzione. Ho manifestato preoccupazioni e perplessità non certo perchè non sia convinto che non debba essere tutelato maggiormente il lavoro a domicilio. Questo è fuori discussione e sono intimamente convinto che anche questo settore deve essere meglio regolamentato, così come dovrebbero esserlo tanti altri, a cominciare da quello dei dipendenti dei professionisti, oggetto ancora di uno sfruttamento di tipo medioevale. Le preoccupazioni e le perplessità che ho manifestato sono originate dal fatto che questo provvedimento, così come è formulato, per le connessioni con il mondo dell'artigianato non potrà non generare almeno una certa confusione. E questo non è solo il mio pensiero, ma è il parere di tutte le organizzazioni dell'artigianato, dalla ACAI alla Confederazione generale dell'artigianato, che ha inviato una documentazione a tutti i parlamentari, alla Libera Lega di Milano, alla Associazione nazionale dell'artigianato.

Dirò di più. C'è anche un documento della CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato) della regione Emilia-Romagna, che è stata inviata a tutti i responsabili, dal Presidente del Consiglio, ai partiti, al Parlamento, al Ministro del lavoro eccetera, che ad un certo momento esprime la stessa nostra preoccupazione. E dice: « Non possiamo non rilevare la sovrapposizione giuridica tra l'articolo 1 della nuova legge e la 860 che definisce l'impresa artigiana, con tutte le conseguenze che si potranno avere e che porranno grossi problemi a tutta l'economia ». Questo discorso, identico al nostro, viene fatto dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato dell'Emilia-Romagna. Ora, le perplessità di questi organismi, ovviamente, non possono non essere le nostre. Sono d'accordo, dunque, che si attui una maggiore tutela del lavoro a domicilio con la forza di una nuova legge, ma ritengo che dovrebbe in questa sede essere regolamentato tutto ciò che propriamente riguarda il lavoro a domicilio e non anche quella attività che viene svolta in laboratori e simili con attrezzature e macchinari che rappresentano normalmente sensibili investimenti, e che comportano il rischio caratteristico della piccola impresa a conduzione familiare. Ecco le nostre preoccupazioni — che, del resto, trovano rispondenza nelle considerazioni evidenziate nell'ordine del giorno prima approvato —, preoccupazioni che tengono altresì conto delle difficoltà che si avranno immediatamente sul livello dell'occupazione. Vi sono poi da considerare tutti gli inconvenienti, di cui ho già parlato, derivanti dalla possibilità della commissione di iscrivere d'ufficio, nell'apposito registro, i cosiddetti lavoranti a domicilio, così come sono configurati nell'articolo 1.

P R E S I D E N T E . Vorrei pregare che in sede di dichiarazioni di voto non si facciano discorsi da discussione generale. Si specifichino, cioè, solo le motivazioni del proprio voto.

F A R A B E G O L I . Allora mi si permetta di fare un'ultima considerazione. Voglio riprendere un argomento già accennato dal senatore De Marzi, a proposito della tesi secondo la quale gli albi degli artigiani sono inflazionati. I lavoratori a domicilio sarebbero circa 1.500.000 e, si sostiene, la maggior parte di essi sarebbe stata costretta ad iscriversi nell'albo degli artigiani. Ma poichè gli iscritti negli albi artigiani sono circa 1.200.000, se quella tesi fosse vera, si dovrebbe trattare, in realtà, di quasi tutti lavoranti a domicilio. Ma, a parte il valore di queste cifre, la tesi non può avere fondamento ove si tenga presente che — e ciò vale ad evidenziare l'obiettività del funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato — prima di iscrivere un'impresa all'albo degli artigiani sono vagliate le informazioni fornite dagli Enti locali, cioè dai Comuni. Non c'è un'iscrizione all'albo provinciale del-

l'artigianato che non sia preceduta da una preventiva informazione del Comune interessato, dell'Ufficio di collocamento e qualche volta anche dell'Arma dei carabinieri. Ora io mi chiedo: da dove viene questa inflazione, se i Comuni stessi danno informazioni favorevoli avendo riconosciuto che si tratta effettivamente di imprese artigiane?

Quindi, raccogliendo l'invito del Presidente di questa Commissione vengo subito ad esprimere il mio voto, ripetendo che il mio atteggiamento deriva solo ed esclusivamente dalla preoccupazione che questa legge venga ad incidere sul settore dell'artigianato. Ma poichè è in me anche la preoccupazione di meglio regolamentare e tutelare il lavoro a domicilio, non darò voto contrario, ma mi asterrò nella votazione finale del disegno di legge, sperando ed augurandomi che il tempo non ci dia ragione, cioè augurandomi che questo provvedimento non vada a scardinare il settore dell'artigianato.

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto ancora di parlare per dichiarazione di voto i senatori Oliva, Deriu, Garoli, Bonazzi, Ferralasco e De Sanctis.

Rinnovo ancora l'invito cortese ad essere brevi. Grazie.

D E R I U . Il disegno di legge 1310, mentre non riesce a tutelare adeguatamente i lavoranti a domicilio — e con ciò viene meno ai suoi presupposti etici, giuridici e politici — rappresenta un grosso pericolo per il settore artigiano, per tutti i lavoratori autonomi, anche in rapporto alla legislazione, privilegiata esistente in materia. Sul piano di principio poi, la nuova normativa costituisce un precedente molto grave ed inserisce nel nuovo stato giuridico relativo ai lavoratori a domicilio elementi di precarietà, tenuto conto dei dubbi di natura costituzionale. Potrà arrecare un pericoloso pregiudizio al processo evolutivo della libertà lavorativa di tutti coloro che sono impegnati in uno sforzo di affrancamento dalla subordinazione intellettuale e disciplinare ed alla creazione di condizioni di autentica libertà e di iniziativa individuale, quale premessa alla realizzazione della personalità umana di ogni singolo operatore economico. Per questi motivi, anzi per queste preoccupazioni, non posso dare il mio voto favorevole all'insieme del disegno di legge, ma, non intendendo dare nemmeno voto contrario, mi astengo.

G A R O L I . Dopo l'ampio ed appassionato dibattito che ha impegnato questa nostra Commissione del Senato, a coronamento di tutta un'azione che dura da anni, non credo che il Gruppo comunista, che qui rappresenta una forza che ha preso parte attiva a tutte le fasi di questa battaglia, debba spendere molte parole per motivare il suo atteggiamento conclusivo al momento del voto sul disegno di legge n. 1310. Farò dunque soltanto brevissime considerazioni. Assieme al nostro voto, che è favorevole senza riserve, mi sia consentito di esprimere il sentimento di soddisfazione per la volontà emersa, come già alla Camera, anche al Senato, di procedere con impegno a rimuovere gli ostacoli e le condizioni di arretratezza che opprimono a tutt'oggi una massa così grande di lavoratrici e di lavoratori. Vogliamo credere che il formarsi di questa volontà costituisca un buon auspicio per la soluzione positiva di tanti problemi che assillano i lavoratori, per alcuni dei quali il Ministro del lavoro ha assunto solenne impegno, per assicurare la garanzia del lavoro ai giovani disoccupati — e ce ne sono migliaia, in particolare nel meridione d'Italia —, per dare una prospettiva di sicurezza, di tutela a coloro che lavorano, siano essi dipendenti o autonomi.

Ma crediamo che questa volontà e impegno unitario rappresentino soprattutto un presupposto importante al fine dell'applicazione concreta delle norme di legge che ci accingiamo ad approvare. Il Parlamento, cioè, non esaurisce stamane il suo compito: ha il dovere di continuare l'azione affinchè la sua volontà diventi operante in ogni parte del Paese. Quell'ampia collaborazione ottenuta dai lavoratori, dalle loro organizzazioni, dalle Regioni, dagli Enti locali, da tutte le assemblee elettive, per la migliore definizione delle norme a tutela del lavoro a

domicilio, deve essere ricercata ora assiduamente per applicare bene, con tempestività e nel modo più democratico possibile le stesse norme in tutte le località del territorio nazionale.

Mi sia consentito di sollecitare l'impegno del Governo ad emanare norme di attuazione entro il mese corrente, in modo che, a partire da gennaio, possano operare gli organismi di applicazione della legge e quelli di controllo previsti dalla nuova disciplina. E, se vogliamo che l'impegno del Governo rappresenti veramente un esempio di corretta applicazione della legge, facciamo in modo che il regolamento di attuazione sia chiaro e conforme allo spirito della legge stessa. Quello del 1958 non costituisce certo un precedente da ripetere.

Infine, prendendo atto dell'impegno assunto dal Governo nel far propria la volontà espressa in questa sede circa la necessità di provvedere a far fronte alle urgenti esigenze dell'artigianato e della piccola impresa, così come indicato nell'ordine del giorno che abbiamo approvato, vogliamo che appaia chiaramente il significato di quel documento. Non si tratta della pennellata finale, senatore De Marzi, posta in calce alla nuova legge sul lavoro a domicilio, non si tratta del tocco che indora la pillola. Si tratta di un impegno serio verso l'artigianato: lo è dalla nostra parte politica, e senza ombra di dubbio lo è anche per quanto attiene i colleghi dei vari Gruppi che con noi lo hanno proposto e votato.

Si proceda dunque allo studio delle misure concrete, si mettano a confronto le idee per passare rapidamente ai fatti, al fine di garantire lo sviluppo dei settori interessati.

D E S A N C T I S . Premesso che, come ho già annunciato, il Gruppo del MSI-Destra nazionale esprimerà voto favorevole, desidero riferirmi brevemente a quanto avvenuto nell'altro ramo del Parlamento. Anche il senatore De Marzi ha accennato alla unanimità di consensi avutasi in quella sede, ma non credo che di questo fatto se ne dovesse parlare, nella nostra discussione, in modo così drammatizzante. Perchè se è vero che la Camera ci ha lavorato a lungo, se è vero che un comitato ristretto ha molto approfondito l'argomento prima di formulare il testo sottoposto poi al nostro esame, è anche vero che in quel momento confluivano le volontà politiche dei vari partiti in ordine ad un obiettivo di carattere generale, sul quale l'accordo è stato completo: indubbiamente la materia esigeva una regolamentazione nuova e gli aspetti positivi di essa non possono non essere apprezzati. Ma ciò non escludeva l'eventuale esistenza di preoccupazioni tecnico-giuridiche, delle quali io stesso sono stato portavoce, e che responsabilmente hanno animato anche le dichiarazioni di altri colleghi. Desidero perciò riferirmi a questa unanimità di consensi, nel momento in cui la volontà politica dei partiti si manifestò, per sottolineare come ciò deve restare, nei presupposti, l'aspetto qualificante e positivo che l'*iter* della legge ha in comune.

Se volessi soffermarmi sul problema dell'autonomia del Senato, potremmo continuare a discutere all'infinito, ma se guardiamo solo ad un aspetto del problema, sul come cioè ci siamo trovati a discutere di questo provvedimento, allora devo rilevare che da un lato ci siamo trovati di fronte ad una specie di scadenza, dall'altro a motivi di rapidità di carattere generale che non mi impediscono di muovere due censure di fondo alla maggioranza o a parte di essa.

La prima è che, quando si è voluto apportare degli emendamenti migliorativi ad un disegno di legge pervenuto dalla Camera, lo si è fatto, facendo poi in modo che l'altro ramo del Parlamento riesaminasse in sede legislativa il nuovo testo per farlo approvare nello spazio di pochi giorni. Sono d'accordo nel riconoscere che nella fattispecie esistevano motivi di emergenza; ma debbo dire che da parte del Governo e della maggioranza è stato tenuto nel presente caso un comportamento non troppo corretto: non vedo, infatti, perchè non si potesse anche questa volta apportare degli emendamenti migliorativi e provvedere in tempo al varo del provvedimento.

È censurabile, inoltre, il comportamento di una parte della maggioranza che prima

inizia una battaglia, che sembra di fondo, la porta avanti sino ad un certo punto nell'ambito della discussione generale, e poi non concretizza il suo atteggiamento critico in emendamenti e neppure in dichiarazioni di voto contrario, come poteva essere logico attendersi, mentre il massimo livello negativo sarà probabilmente rappresentato solo da qualche astensione.

Ciò detto, attendo, a nome della mia parte politica, una verifica della capacità del Governo e della maggioranza di operare in ordine ai problemi ricordati nella discussione: non solo per quanto concerne il regolamento di attuazione della legge, ma anche per quanto riguarda una nuova regolamentazione del tanto importante settore dell'artigianato. Ed allora, una dichiarazione di voto favorevole, rispondente alle premesse accennate, corrisponde anche ad uno stimolo che da parte nostra si vuol dare affinchè si arrivi alla conclusione positiva e rapida di una regolamentazione necessaria.

Non voglio attardarmi sulla questione del modo di legiferare, indirizzato sempre verso la scelta del male minore; desidero soprattutto preoccuparmi del fatto che quello che è stato detto in questo ampio e responsabile dibattito e quello che è stato significato dai rappresentanti del Governo sta per diventare qualcosa di estremamente positivo sul piano della legislazione concreta.

A ciascuna delle parti politiche competerà di fare da stimolo, a questo punto, per predisporre eventuali mezzi legislativi da sottoporre alle assemblee parlamentari; altrimenti quello che, settorialmente e nella mancanza di una visione globale della materia, è uno strumento a nostro avviso efficace, potrebbe manifestarsi come strumento controproducente per le stesse categorie interessate. Alla luce di queste dichiarazioni confermo il voto favorevole del mio Gruppo.

B O N A Z Z I . Sarò breve, in quanto già nel corso della discussione generale ho spiegato le ragioni per le quali ero favorevole ad una sollecita approvazione del disegno di legge n. 1310. Io vivo in una regione, l'Emilia-Romagna, in cui vi è una larga presenza di artigiani e di lavoratori a domicilio e, quindi, conosco bene i due settori. Devo dire che non ho mai avuto la sensazione, allorchè ho partecipato ad assemblee di artigiani, che si avessero remore o si avanzassero critiche nei confronti del disegno di legge riguardante il lavoro a domicilio. Forse perchè, essendo nella mia regione il lavoro a domicilio così esteso e presentando così vergognosi aspetti di sfruttamento, diventa difficile per chiunque — e quindi anche per i lavoratori artigiani — prendere posizione nei confronti di un provvedimento legislativo che finalmente getta un po' di luce su questa materia.

Vi è da rilevare, inoltre, che in quest'ultimo periodo stiamo assistendo ad un estendersi del fenomeno dello sfruttamento del lavoro a domicilio, dal Nord al Sud. È un aspetto importante, da non sottovalutare, in quanto questo problema si aggiunge ai tanti già esistenti.

Attraverso la nuova legge, quindi, stronchiamo estese forme di abusivismo, di sfruttamento e di evasione di contribuzioni sociali; si pone poi il divieto di lavorazione di materie nocive alla salute, e, altro aspetto importante, insieme agli altri già ricordati, il divieto di utilizzare il lavoro a domicilio da parte di aziende che, in tal modo, intenderebbero diminuire l'occupazione interna.

Non vi è dubbio, peraltro, che rimangono insoluti i problemi dell'artigianato e, a tal proposito, ripeto che ritengo urgente la riforma della legge n. 860.

Intanto, però, è urgente approvare il disegno di legge al nostro esame, ed è per questo che preannuncio il voto favorevole del Gruppo della sinistra indipendente.

O L I V A . Desidero innanzitutto anticipare la mia astensione. Devo però precisare che tale astensione non ha quel significato di poco coraggio che da parte di qualche collega si è voluto attribuire a una parte della maggioranza, ma deriva dalla constatazione di alcune storture di questa legge. Se non abbiamo presentato emendamenti, poi, non è solo per comprensibile disciplina

di Gruppo e di maggioranza, ma anche perchè siamo convinti che l'eco di questo dibattito costringerà chi di dovere a prendere iniziative atte a correggere la portata del disegno di legge al nostro esame, soprattutto di quella parte che riguarda l'artigianato e non il lavoro a domicilio. Non abbiamo, insomma, voluto precludere per un certo periodo di tempo la discussione di quelle cose che sono state richiamate nell'ordine del giorno approvato, anche se tale ordine del giorno è un rimedio molto modesto e surrettizio.

Inoltre devo dire che, in realtà, quella che viene mortificata da questa discussione — che pure avrebbe potuto trovarci veramente uniti — è la funzione del Senato. In sostanza tanto valeva dire che quando si verifica l'unanimità nell'altro ramo del Parlamento ci si deve adeguare. Se il Senato accetta questa funzione subalterna, ebbene la nostra astensione vuol significare ribellione a questa dequalificazione. Questa legge esce da un unanimismo un po' « romantico » e sono meravigliato che su un oggetto in cui eravamo, per vocazione comune, d'accordo, siamo riusciti, nella contrapposizione tra maggioranza e minoranza, a creare un malcontento, cioè qualche cosa che in un certo senso ci ha offesi. Avremmo preferito che ci fossimo messi attorno a un tavolo per vedere di cambiare quel tanto che ci sembra non possa essere accolto. Non sarebbe stato presentato, in tal modo, un semplice ordine del giorno.

Vi è stata, in sostanza, una contrapposizione « voluta », per trasformare quella che doveva essere la battaglia per la verità in una battaglia per una determinata impostazione, che qui è venuta fuori. Mi dispiace che alcuni miei colleghi di Gruppo non abbiano colto o non abbiano voluto cogliere il senso di questa impostazione: in realtà si è fatta la battaglia contro l'artigianato. Adesso, naturalmente, con gli ordini del giorno si corre ai ripari, per poter dire ai propri elettori che all'artigianato ci deve pensare il Governo (ed io aggiungo le Regioni).

Altro aspetto da non sottovalutare è che non ci accorgiamo che con questa legge legittimiamo il lavoro abusivo dei minori. Avremmo dovuto invece trovare il modo (e questo sarebbe stato uno degli emendamenti che avrei voluto proporre) per vietare, anche nella coadiuvazione familiare, il lavoro incontrollato dei minori.

Per le ragioni addotte dichiaro che mi asterrò nella votazione, col rammarico che, in base a posizioni di puro schieramento, non si siano volute conciliare cose che potevano esserlo.

F E R R A L A S C O . Onorevoli colleghi, il Gruppo del PSI voterà a favore del disegno di legge per tre ragioni. La prima e principale, perchè ritiene di compiere un dovere verso una categoria di lavoratori così vasta, che sinora è stata sfruttata, perchè priva di possibilità contrattuali reali, e priva dell'assistenza e previdenza sociale di cui le altre categorie godono. Devo dire che nel votare il disegno di legge il PSI non ritiene affatto di ledere i veri interessi dell'artigianato, come è stato prospettato da alcuni oratori, perchè i due settori sono nettamente separati e il lavoro a domicilio è tutt'altra cosa rispetto al lavoro artigianale. In secondo luogo, votiamo a favore del provvedimento perchè riteniamo che esso possa contribuire a porre un freno alla crescita patologica del lavoro a domicilio. Come è stato denunciato dal CNEL questo fenomeno patologico rappresenta per l'Italia una palla al piede nel consesso delle nazioni industrializzate. Occorre porre l'industria in condizioni di parità rispetto alla concorrenza estera per quanto riguarda la strutturazione tecnologica delle aziende e la possibilità di influire sul mercato. In terzo luogo votiamo a favore del disegno di legge perchè esso servirà, sia pure indirettamente, ad evitare evasioni fiscali e a porre in condizioni di corretta competitività le varie aziende, senza favorire quelle che sino ad oggi hanno evaso le leggi fiscali e hanno fatto gravare sulla collettività le lore evasioni.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

In seguito all'approvazione del disegno di legge n. 1310, resta assorbito il disegno di legge n. 1300.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici » (1306) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici » (1306), già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Manente Comunale di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

M A N E N T E C O M U N A L E , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, con le leggi n. 579 e n. 580 del 5 luglio 1961 venivano istituiti il fondo per l'assicurazione d'invalidità e vecchiaia del clero secolare ed il fondo per le stesse assicurazioni sociali per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, risolvendo positivamente la fervida attesa dei ministri di culto che erano esclusi da benefici previdenziali.

Tali benefici erano chiaramente attribuiti ai sacerdoti che prestavano opera retribuita a favore di terzi (scuole private, pubbliche, eccetera) in quanto non sorgeva alcun dubbio, in tal caso, dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; mentre si dava prevalenza al principio della esclusione di tale rapporto per gli altri sacerdoti, nella considerazione che il loro *status* era del tutto particolare, anche alla luce delle norme concordatarie. Il principio veniva confortato dalla legge 3 maggio 1956, n. 392, che stabiliva l'assoggettamento alle assicurazioni sociali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi dei religiosi che prestavano lavoro retribuito alle dipendenze di terzi diversi dagli enti indicati nel concordato.

Le leggi nn. 579 e 580 del 5 luglio 1961 hanno risolto le perplessità in ordine all'applicazione degli obblighi e delle prestazioni previdenziali nei confronti di tutti i sacerdoti secolari. Anche la giurisprudenza formatasi a cavallo della legge 3 maggio 1956 n. 392 e di quelle innanzi ricordate nn. 579 e 580, ha assunto un indirizzo favorevole alla estensione dei benefici previdenziali ai religiosi indipendentemente dal fatto che prestassero o meno lavoro subordinato.

Tuttavia, le leggi nn. 579 e 580 non avevano soddisfatto appieno le legittime aspettative delle categorie interessate, sia in ordine all'età pensionabile (settanta anni) sia per l'importo della pensione di vecchiaia (lire 15 mila mensili), non adeguato al costo della vita.

Dopo oltre dieci anni di attesa, l'11 gennaio 1972, venne presentato alla Camera dei deputati un progetto d'iniziativa governativa tendente a migliorare ed a disciplinare nuovamente la materia, per venire incontro ad una situazione di estremo disagio degli interessati. L'anticipato scioglimento delle Camere impedì lo svolgimento dell'*iter* parlamentare; il provvedimento è stato però riproposto e, dopo l'esame della Camera, è giunto ora a quello del Senato.

Va sottolineato che uno dei punti qualificanti del disegno di legge è quello della estensione della pensione di riversibilità ai superstiti degli iscritti e dei pensionati a decorrere dal 1° gennaio 1973, mentre si concede altresì la possibilità di chiedere la prosecuzione volontaria a tutti coloro per i quali è venuto a cessare, per qualsiasi causa, l'obbligo d'iscrizione al fondo.

La Camera dei deputati, nella seduta del 18 ottobre 1973, ha approvato il disegno di legge n. 1306, che è attualmente all'esame della nostra Commissione in sede deliberante. È già pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio, con la trasmissione di un rilievo formulato dal rappresentante del Ministero del tesoro in merito alla necessità di prevedere, all'articolo 20, l'au-

mento dei contributi a carico degli iscritti anche nel caso di miglioramento dei minimi di pensione. Manca ancora invece, il parere della 1ª Commissione.

In ordine al testo pervenuto dalla Camera dei deputati va precisato che i punti principali, oltre quello innanzi indicato sulla riversibilità, possono così riassumersi: 1) età pensionabile ad anni sessantacinque anzichè ad anni settanta; 2) unificazione dei fondi di previdenza del clero cattolico e dei ministri di culto di diverse confessioni religiose in un unico fondo, amministrato dall'INPS, con il sistema tecnico-finanziario della ripartizione dei capitali di copertura; 3) elevazione dell'importo minimo di pensione di vecchiaia e ai superstiti al livello di quello dell'assicurazione generale obbligatoria, alla quale si adeguerà automaticamente anche per il futuro; 4) la pensione di vecchiaia costituita da una quota minima di lire 325 mila annue dal 1° gennaio 1971, elevata a lire 416.000 dal 1° luglio 1972; 5) la pensione di invalidità è stabilita nella misura minima di lire 455.000 annue, con l'aggiunta di lire 18.200 per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo; 6) abolizione di ogni limite massimo all'importo delle pensioni; 7) applicazione alle pensioni erogate dal fondo della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni.

Pur rilevandosi che l'intervento finanziario dello Stato è sensibile, non si può sottacere che il clero regolare è stato deluso nelle sue attese per la sua esclusione dai benefici, pur essendo notorio che esso svolge le stesse attività del clero secolare a favore della comunità.

È certo che il disegno di legge migliora la normativa esistente in materia pensionistica per il clero secolare cattolico e per i ministri dei culti non cattolici, così come è certo che i religiosi adempiono ad una funzione altamente sociale, con spirito di sacrificio esemplare ed incidente sulla stessa formazione della società.

Il provvedimento assume quindi indubbio rilievo andando incontro alle esigenze di una benemerita categoria che nella sua grande maggioranza vive ancora in condizioni di estremo disagio. La normativa rappresenta infine anche uno sforzo notevole di uniformazione ai princìpi che regolano i vari sistemi previdenziali nel quadro della riforma generale della sicurezza sociale. È per quanto esposto che il relatore esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 1306 nel testo sottoposto al nostro esame.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Nessuno facendo obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 13,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO